



COMUNE DI MENFI

Provincia di Agrigento

SETTORE TRIBUTI

REGOLAMENTO IN MATERIA DI DEFINIZIONE DEI TRIBUTI LOCALI

Approvato con deliberazione C.C. n. 62 del 06/10/2003
Modificato con deliberazione C.C. n. 47 del 29/11/2004
Modificato con deliberazione C.C. n. 43 del 26/07/2005

Articolo 1 – Oggetto del condono

1. Il presente regolamento intende consentire agli utenti dei servizi per i quali va corrisposto il tributo o canone di propria esclusiva competenza, di avvalersi delle seguenti agevolazioni o esenzioni al fine di definire, in breve tempo, la posizione debitoria nei confronti di questo ente.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le agevolazioni e le procedure per la definizione dei tributi locali, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e delle disposizioni contenute nella L. n. 212/2000 recante "Disposizioni in materia dei diritti del contribuente", in particolare si applica ai seguenti tributi comunali:

- Imposta comunale sugli immobili (I.C.I)
- Imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P)
- Diritti sulle pubbliche affissioni
- Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (I.C.I.A.P.)
- Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U)
- Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.)

Articolo 3 – Presupposto del condono

1. Per poter usufruire della riduzione delle tasse e imposte, unitamente a quella o all'esenzione sugli importi dovuti per interessi e sanzioni, è necessario che ogni contribuente adempia al pagamento, di cui in precedenza non avevano in tutto o in parte adempiuto, entro il 30/04/2006, pena decadenza dal beneficio.

Articolo 4 – Soggetti passivi del condono

1. Possono usufruire del condono i contribuenti soggetti alle imposte di cui all'art. 2 e che sono di esclusiva competenza del Comune di Menfi, a fronte di un'imposta o corrispettivo che in passato non avevano in tutto o in parte pagato.

Articolo 5 – Violazioni sanabili

1. Possono essere definite, con la procedura agevolata, tutte le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2003, e per tutte le annualità pregresse non ancora prescritte, relative a:

- a) omessa denuncia o dichiarazione;
- b) infedele o inesatta denuncia o dichiarazione;
- c) omessi totali o parziali versamenti.

Articolo 6 – Misure agevolative

1. Nei confronti dei contribuenti che, con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 7 hanno richiesto la definizione agevolata dei tributi comunali di cui al precedente art. 5, vengono concesse le agevolazioni di cui al prospetto che segue:

TRIBUTO	PERCENTUALE DA CORRISPONDERE		
	TRIBUTO	SANZIONE	INTERESSI
I.C.I. – OMESSA DICHIARAZIONE	70%	0	0
I.C.I. – OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO	100%	0	0
I.C.P. – OMESSA DICHIARAZIONE	70%	0	0
I.C.P. – OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO	100%	0	0
TARSU - OMESSA DICHIARAZIONE	70%	0	0
TARSU - OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO	100%	0	0
ALTRI TRIBUTI - OMESSA DICHIARAZIONE	70%	0	0
ALTRI TRIBUTI - OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO	100%	0	0

Articolo 7 – Denunce

1. I soggetti che intendono usufruire del presente condono hanno l'obbligo di presentare al comune, entro il 30/04/2006, apposita domanda, nella quale viene indicato il tributo omesso e da quale anno con ogni altro utile elemento per consentire al comune l'esatta quantificazione della tassa, imposta o canone dovuto.

Alla denuncia deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la prova dell'avvenuto pagamento e deve essere sottoscritta e presentata dal soggetto passivo o da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale.

2. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata, a tutti gli effetti, il giorno di ricezione della stessa, attestato dal timbro postale.

Articolo 8 - Modulistica

1. Le denunce di cui al presente regolamento devono essere redatte esclusivamente su modelli distribuiti gratuitamente dall'ufficio tributi.

2. Tutta la modulistica di cui al presente regolamento è approvata con determinazione del Capo Settore Tributi.

Articolo 9 – Procedimenti pendenti

1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento e liquidazione dell'imposta, ancorché divenuti definitivi per omessa impugnazione e purché non ancora iscritte a ruolo per la riscossione coattiva, o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, la richiesta di definizione del tributo, comporta la sospensione sino al 31/05/2006, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente; il completo adempimento degli obblighi tributari, determina l'estinzione del giudizio.

2. I procedimenti pendenti di cui al precedente comma sono definiti mediante il pagamento della sola imposta evasa senza il pagamento di sanzioni ed interessi e senza le riduzioni previste dall'art. 6. Non si fa comunque luogo a rimborso di tributi, sanzioni ed interessi già pagati.

3. Le iscrizioni a ruolo di somme dovute per ICI – TOSAP – ICP – già divenute definitive possono essere regolarizzate con il pagamento della sola imposta evasa e senza il pagamento di sanzioni ed interessi.

Articolo 10 – Pagamento dei tributi

1. I tributi dovuti ai sensi del presente regolamento sono assolti mediante versamento in conto corrente postale.
2. *I pagamenti di importo complessivo superiore ad € 400,00 (quattrocento/00) possono essere dilazionati, a richiesta del contribuente, in quattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata contestualmente alla presentazione dell'istanza di condono.*

Articolo 11 – Rigetto delle domande di definizione agevolata

1. Il Comune, ove non intenda accogliere le istanze di definizione agevolata previste dal presente regolamento, deve darne notizia all'interessato mediante atto motivato, notificato dai messi comunali o con raccomandata con avviso di ricevimento, non oltre il termine del 31/06/2006.

Decorso tale termine, l'istanza s'intende accolta a tutti gli effetti.

Articolo 12 - Disposizioni finali e rinvio dinamico ed entrata in vigore

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione regolamentare si applica la normativa sopraordinata.
2. Il presente regolamento ha efficacia dal 1° Gennaio del corrente anno, in conformità a quanto previsto dal comma 8 dell'art. 27 della L. n. 448/01.